REGOLAMENTO (CEE) N. 155/84 DELLA COMMISSIONE

del 20 gennaio 1984

relativo alla fornitura di una partita di burro a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1039/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, che stabilisce le regole generali relative alla fornitura di grassi nel latte, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati (3), in particolare l'articolo 7,

considerando che, nel quadro dei programmi di aiuto alimentare adottati con i regolamenti del Consiglio citati nell'allegato, l'India ha chiesto la fornitura dei quantitativi di burro parimenti indicati nell'allegato;

considerando che è pertanto opportuno procedere a tale fornitura in conformità delle norme previste dal regolamento (CEE) n. 1354/83 della Commissione, del 17 maggio 1983, recante modalità generali di mobilizzazione e di fornitura di latte scremato in polvere, di burro e di butteroil a titolo di aiuto alimentare (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1886/83 (5); che è necessario in particolare precisare i termini e le modalità di consegna, nonché la procedura che gli organismi d'intervento devono applicare per determinare le relative spese;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento provvedono affinché si proceda, in conformità del regolamento (CEE) n. 1354/83, alla fornitura di burro a titolo di aiuto alimentare alle condizioni specificate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 54.
(3) GU n. L 120 dell'1. 5. 1982, pag. 5.
(4) GU n. L 142 dell'1. 6. 1983, pag. 1.
(5) GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 29.

ALLEGATO

Bando di gara (1)

Designazione della partita	A
1. Programma :	1982
a) base giuridica	Regolamento (CEE) n. 1039/82 del Consiglio
b) attribuzione	Regolamento (CEE) n. 1040/82 del Consiglio
2. Beneficiario	Repubblica dell'India
3. Paese di destinazione	
4. Fase e luogo di consegna	fob
5. Rappresentante del beneficiario	M. Chawla, Conseiller ambassade de l'Inde, Chaussée de Vleurgat 217, B-1050 Bruxelles
6. Quantitativo totale	100 t
7. Provenienza del burro	Mercato della Comunità
8. Organismo d'intervento detentore delle scorte	Belga
9. Caratteristiche specifiche (2)	
10. Imballaggio	25 kg
11. Iscrizioni supplementari sull'imballaggio	« MADRAS / SUPPLIED TO INDIAN DAIRY CORPORATION UNDER FOOD AID PROGRAMME OF EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY »
12. Periodo d'imbarco	Prima del 15 febbraio 1984
13. Data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
14. In caso di seconda gara nel quadro dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1354/83 :	
a) periodo d'imbarco	—
b) data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	—
15. Varie	Le spese di consegna sono determinate dall'organismo d'intervento belga conformemente all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1354/83

Note

(1) Il presente allegato, unitamente al bando pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 208 del 4 agosto 1983, pagina 9, funge da bando di gara.

(2) Il burro non salato deve essere fabbricato con crema fresca, dolce, pastorizzata, senza coloranti né neutralizzanti, non avere odore e presentare una struttura uniforme.

Esso deve corrispondere alle seguenti caratteristiche tecniche :

— tenore di materia grassa : 82 % al minimo ;
— tenore d'acqua : 16 % al massimo ;
— tenore di materia secca non grassa : 1,5 % al massimo ;
— pH : tra 6 e 6,7.

L'imballaggio deve essere conforme alle norme dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 685/69.

Il trasporto del prodotto deve essere effettuato a una temperatura compresa tra —18 °C e —10 °C (0° F e 14° F).

Lievito e muffa : meno di 20 per grammo.